

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 9 agosto 2003

Si pubblica regolarmente il 10, 20 e 31 di ogni mese
Registrazione Tribunale di Roma n. 569/1996

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi o concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685116/18.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.Lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

SOMMARIO

PARTE I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2003, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, come da ultimo modificata dalla legge regionale 2 aprile 2003, n. 10 concernente «Norme in materia di aree naturali protette regionali» ed alla citata legge regionale 2 aprile 2003, n. 10. Pag. 6

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 giugno 2003, n. 483.

Variatione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2003, art. 28, comma 1, lett. a), legge regionale 25/2001, in attuazione della legge regionale 11 marzo 2003, n. 7. Pag. 7

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 giugno 2003, n. 484.

Variatione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2003, art. 28, comma 1, lett. a), legge regionale 25/2001, in attuazione della legge regionale 18 aprile 2003, n. 11. Pag. 8

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 giugno 2003, n. 486.

Approvazione nuovo bando con criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di nuove strutture destinate al mantenimento e all'assistenza di soggetti con handicap grave privi dei familiari. Legge 388/2000, art. 81 e D.M. n. 470/2001. Fondo finalizzato di Euro 3.248.165,72 sul capitolo H41114, esercizio finanziario 2003. Pag. 9

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 giugno 2003, n. 511.

Variatione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2003, art. 28, comma 1, lett. a), legge regionale 25/2001. Pag. 17

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 giugno 2003, n. 528.

Prerip d'atto e trasmissione alla Provincia di Rieti del parere espresso dal Comitato Regionale per il Territorio nell'adunanza n. 23/1 del 30 gennaio 2003, relativamente al Piano Territoriale di Coordinamento. Pag. 18

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 giugno 2003, n. 572.

Reg. (CE) n. 1256/99 del Consiglio del 17 maggio 1999; legge 7 aprile 2000, n. 79 art. 1, comma 8-bis; D.M. 19 aprile 2001, art. 2. Attribuzione ai produttori della Regione Lazio di quantitativi di riferimento individuali dalla riserva regionale, d.G.r. n. 309 dell'11 aprile 2003: interpretazione autentica. Pag. 48

572 20 GIU. 2003

Oggetto: Reg. (CE) n.1256/99 del Consiglio del 17 maggio 1999; Legge 7 aprile 2000, n.79 art.1 comma 8-bis; D.M. 19 aprile 2001, art. 2 Attribuzione ai produttori della Regione Lazio di Quantitativi di Riferimento Individuali dalla riserva regionale, D.G.R. n.309 dell'11 aprile 2003; INTERPRETAZIONE AUTENTICA.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura;

VISTO il Reg. CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, che istituisce il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, così come modificato dal Reg. CE n.1256/99;

VISTO il Reg. (CE) n.1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

VISTA la legge 26 novembre 1992, n.468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n.286 del 4 dicembre 1992, serie generale;

VISTA la D.G.R. n. 12223 del 29 dicembre 1993 recante "... adozione delle disposizioni e modalità attuative nel territorio regionale" della normativa in materia di quote latte, ed in particolare il punto 2 dell'allegato a detta deliberazione;

VISTO il Reg. (CE) n.1256/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, che modifica il Reg. CEE n.3950/92 del Consiglio e che stabilisce aumenti di quota nazionale a partire dal 1° aprile 2000 e 1° aprile 2001;

VISTA la Legge del 7 aprile 2000 n.79, art. 1 comma 8 bis che stabilisce che con Decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali vengono stabiliti i criteri di ripartizione fra le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano dei quantitativi che affluiscono alla riserva nazionale a seguito di revoche, riduzioni, rinunce o abbandoni effettuati ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente;

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole del 19 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.144 del 23 giugno 2001, adottato in ottemperanza al citato comma 8 bis dell'articolo 1, legge n.79/200, nel quale all'articolo 2 è stabilito che i quantitativi revocati, ridotti, rinunciati od abbandonati confluiscono nella riserva nazionale per poi essere riattribuiti alle regioni cui afferivano, per essere da queste rassegnati;

VISTA la D.G.R. n.309 dell'11 aprile 2003 con la quale è stato adottato "Avviso pubblico per la presentazione di istanze di assegnazione di Quantitativi di Riferimento Individuali aggiuntivi, campagna 2003/2004, ai produttori latte della Regione Lazio", poi pubblicato nel B.U.R.L. n.14 del 20 maggio 2003;

CONSIDERATO che detto avviso pubblico lascia adito a taluni dubbi interpretativi circa l'applicazione di alcune disposizioni contenute nell'avviso stesso, nello specifico per quanto attiene a quanto disposto nell'ultimo periodo dell'articolo 4 ed in generale per quanto concerne la definizione di azienda e produttore richiedente, per l'applicazione delle priorità ed esclusioni previste nell'avviso pubblico;

CONSIDERATO che la deroga alla lettera c) dell'articolo 4 - limiti di assegnazione - contenuta nell'ultimo periodo del medesimo articolo è stata prevista per tutelare le aziende che, nel corso della campagna lattiera 2002/2003, siano state oggetto di limitazioni nell'adozione delle proprie decisioni

572 20 GIU. 2003

imprenditoriali a motivo di tutela della sanità degli allevamenti condotti in definiti ambiti territoriali, limitazioni che possono essersi tradotte nel conseguimento di produzioni eccedenti la quota singolarmente disponibile;

CONSIDERATO che tale deroga non stava a significare l'eliminazione del limite quantitativo massimo nell'attribuzione di Quantitativi di Riferimento Individuali aggiuntivi, a favore delle aziende che si sono trovate nelle condizioni di cui al precedente considerando, la qual cosa muterebbe la tutela di alcuni in ingiustificata discriminazione nei riguardi di tutte le altre aziende richiedenti;

CONSIDERATO che è quindi necessario, al fine di dare indicazioni procedurali univoche per l'espletamento delle attività istruttorie che devono portare alla determinazione delle graduatorie per le assegnazioni aggiuntive, previste all'articolo 2, ultimo periodo, dell'avviso pubblico, chiarire quali siano i limiti massimi di assegnazioni aggiuntive a favore delle aziende che hanno subito, nel corso della campagna 2002/2003, le restrizioni di cui all'ultimo periodo dell'art.4 dell'avviso pubblico;

RITENUTO che la deroga al limite di 100 tonnellate nelle assegnazioni aggiuntive, ferme restando le altre limitazioni ed esclusioni previste negli articoli 4 e 5, deve essere intesa nel senso che la nuova eventuale assegnazione deve essere commisurata al quantitativo prodotto dall'azienda richiedente, nella campagna 2002/2003, in esubero rispetto alla quota di cui era titolare in detta campagna lattiera, se esubero eccedente le 100 tonnellate;

CONSIDERATO opportuno specificare il rapporto esistente fra la definizione di produttore richiedente e quella di azienda da questi condotta, in relazione all'espletamento delle funzioni istruttorie nella valutazione dei limiti di assegnazione, delle esclusioni e delle priorità rispettivamente codificate agli articoli 4, 5 e 6 dell'avviso pubblico;

TENUTO CONTO che all'articolo 2 dell'avviso è stabilito che i quantitativi sono assegnati alle aziende su richiesta del produttore;

CONSIDERATO che la regolamentazione comunitaria concernente il "regime delle quote latte" costantemente lega la disponibilità dei quantitativi di riferimento individuali alle aziende condotte ed alle superfici utilizzate per la produzione lattiera;

RITENUTO di rendere evidente che le verifiche istruttorie relative a limiti, esclusioni e priorità di assegnazioni vadano sempre riferite alle aziende condotte dai produttori che hanno presentato istanza di assegnazione, anche tenendo conto degli eventi di variazione nelle stesse conduzioni aziendali succedutesi nel tempo;

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

All'unanimità

DELIBERA

- 1) di fornire le seguenti interpretazioni autentiche a quanto contenuto nello "Avviso pubblico per la presentazione di istanze di assegnazione di Quantitativi di Riferimento Individuali aggiuntivi, campagna 2003/2004, ai produttori latte della Regione Lazio", adottato con D.G.R. n.309 dell'11 aprile 2003 e pubblicato nel B.U.R.L. n.14 del 20 maggio 2003;



572 20 GIU. 2003

- a) La deroga ai limiti di assegnazione dei Quantitativi di Riferimento Individuali aggiuntivi di cui all'articolo 4, lettera d) dell'avviso pubblico adottato con Deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2003, n.309, deroga definita all'ultimo periodo del citato articolo 4, ferma restando le altre limitazioni ed esclusioni previste nel medesimo articolo 4 e nel successivo articolo 5, deve essere intesa nel senso che la nuova eventuale assegnazione deve essere commisurata al quantitativo prodotto dall'azienda richiedente, nella campagna 2002/2003, in esubero rispetto alla quota di cui era titolare in detta campagna lattiera, se esubero eccedente le 100 tonnellate;
- b) Le verifiche istruttorie relative a limiti, esclusioni e priorità di assegnazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 dell'avviso pubblico adottato con Deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2003, n.309, devono essere sempre riferite alle aziende condotte dai produttori che hanno presentato istanza di assegnazione, anche tenendo conto degli eventi di variazione nelle conduzioni di dette aziende, succedutesi nel tempo;
- 2) Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;
- 3) All'esecuzione della presente deliberazione provvede con propri atti il Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale secondo la normativa vigente;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

25 GIU. 2003